

Trust estero: confermata la soggettività tributaria e i limiti alle agevolazioni

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Trust

Scopri di più

Con le [risposte a interpello n. 144/E/2025](#) e [n. 145/E/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori e **rilevanti chiarimenti in materia di fiscalità dei *trust* esteri**, confermando un **orientamento che valorizza**, ai fini tributari, l'**effettiva autonomia del *trustee*** e la **segregazione patrimoniale del *trust***. I due documenti di prassi affrontano **distinti profili applicativi**: da un lato, la **qualificazione del *trust* come soggetto passivo d'imposta**, ai sensi dell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#); dall'altro, la possibilità di **applicare il regime di ritenuta agevolata** e l'esenzione da imposizione su **plusvalenze** in favore di un ***trust* fiscalmente residente** a Malta.

Il primo interpello, relativo alla **fiscalità di dividendi e plusvalenze** ([risposta n. 144/E/2025](#)), ha affrontato le **conseguenze fiscali derivanti dalla detenzione**, da parte del medesimo *trust*, di una **partecipazione non qualificata in una società italiana**. In particolare, si chiedeva se: i **dividendi** percepiti dal *trust* potessero beneficiare della **ritenuta a titolo d'imposta nella misura dell'1,2%** prevista dall'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#); la **plusvalenza** derivante dall'eventuale cessione della partecipazione potesse rientrare nell'**esenzione**, di cui all'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997](#).

Sul primo punto, l'Agenzia ha **escluso** l'applicazione dell'**aliquota ridotta**, ritenendo che il *trust*, pur soggetto all'imposta sul **reddito delle società a Malta** per opzione ex **articolo 27D (1) dell'Income Tax Act maltese**, non rientri **tra i soggetti indicati dalla normativa italiana**, in quanto privo di forma legale societaria, requisito indispensabile anche ai fini dell'applicazione della **Direttiva madre-figlia 2011/96/UE**.

Diverso esito ha avuto, invece, la seconda questione. In merito alla **plusvalenza** realizzata dal ***trust* residente** in uno Stato incluso nella *white list*, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la piena **applicabilità dell'esenzione** prevista dall'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997](#), richiamando l'[articolo 6, D.Lgs. 239/1996](#). In tal senso, il ***trust* estero** fiscalmente residente in uno Stato a fiscalità ordinaria e con **adeguato scambio di informazioni** può fruire del **regime agevolativo, indipendentemente dalla forma giuridica**.

Nel secondo interpello, relativo alla **soggettività fiscale** del *trust* estero ai fini italiani ([risposta n. 145/E/2025](#)), il **disponente italiano** aveva istituito un ***trust* irrevocabile**, disciplinato dalla legge inglese e **domiciliato fiscalmente a Malta**, con lo **scopo di segregare parte del proprio patrimonio a beneficio della moglie**, della figlia e dei discendenti futuri. L'atto istitutivo esclude espressamente il disponente dalla possibilità di beneficiare del fondo.

La richiesta principale riguardava la **possibilità di riconoscere al *trust* natura di soggetto passivo d'imposta autonomo, non interposto** rispetto al disponente, in conformità con l'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#). A sostegno della tesi, veniva evidenziato il **ruolo indipendente del trustee** (autorizzato e vigilato dalla MFSA maltese), la presenza di un **"investment adviser"** svizzero privo di legami con il disponente e di un **protector** indipendente.

L'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che, in presenza di una **segregazione patrimoniale effettiva** e di un **trustee titolare di pieni poteri**, il *trust* può assumere **rilevanza fiscale autonoma**. La conclusione è coerente con i chiarimenti già forniti nelle [circolari n. 48/E/2007, n. 61/E/2010](#) e, da ultimo, nella [n. 34/E/2022](#), le quali **escludono la soggettività** solo nei casi in cui il *trust* sia **interposto**, ad esempio **per assenza di spossessamento reale** o per eterodirezione da parte del disponente.

Il parere si fonda su una **valutazione concreta** dell'assetto operativo del *trust*, ribadendo che il potere del *trustee* di amministrare i beni in **autonomia** e la sua soggezione a **responsabilità**, anche in caso di delega, sono **indici fondamentali** per escludere l'interposizione.

Le **due risposte costituiscono un'utile occasione** per ribadire alcuni **principi ormai consolidati** in ambito di **fiscalità dei *trust* esteri**, ponendo in risalto l'approccio sostanzialistico dell'Amministrazione finanziaria: ciò che conta, in ultima analisi, è la concreta attuazione della **segregazione patrimoniale** e la **piena indipendenza gestionale del trustee**.

Tuttavia, emerge ancora una certa **rigidità formale** nella lettura del requisito soggettivo ai fini dell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#), laddove la mancanza della **"forma societaria"** **esclude il *trust* dal beneficio** della **ritenuta ridotta**, anche in presenza di una tassazione sostanzialmente **equivalente a quella Ires**.

È, pertanto, auspicabile una **riflessione evolutiva** sul piano normativo o convenzionale, per colmare le attuali discrasie tra **forme giuridiche e regimi fiscali effettivi**, nel rispetto del principio di **neutralità fiscale** e dei principi unionali in materia di **non discriminazione** tra **soggetti residenti e non residenti**.